



Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti

29 aprile 2016 (prima convocazione)

4 maggio 2016 (seconda convocazione)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 3) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, della autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2015.

(Redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)

Signori Azionisti,

l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, durante la quale verrà presentato anche il Bilancio consolidato di Gruppo, prevede la proposta di autorizzazione all'acquisto, nel limite del massimo consentito, ed alla disposizione di azioni proprie (previa revoca per la parte eventualmente non utilizzata dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2015).



Si ricorda che l'art. 2357 c.c., regolamentando l'acquisto di azioni proprie, pone precisi limiti ed esattamente: a) che la Società può acquistare azioni proprie solamente nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio regolarmente approvato; b) che possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate; c) che l'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea, la quale ne deve fissare le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata (non superiore a 18 mesi) per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e massimo che la Società possa poi pagare; d) che per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il valore nominale delle azioni che siano poi acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale (tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate).

Inoltre tali operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie dovranno essere perfezionate sulla base delle motivazioni e secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), dagli artt. 73 e 144-bis nonché dall'Allegato 3A, schema n. 4 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") e dalle altre norme vigenti in materia.

Le motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è preordinata alle seguenti finalità:

- i) riduzione del capitale sociale, in valore o numero di azioni;
- ii) adempimento delle obbligazioni derivanti da strumenti finanziari di debito convertibili o scambiabili con azioni;
- iii) destinazione al servizio di programmi di assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate, nonché al servizio di programmi di assegnazioni gratuita di azioni ai soci;
- iv) attività di sostegno della liquidità del titolo Esprinet sul mercato azionario e di stabilizzazione del corso dello stesso;



- v) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie o progetti industriali e/o strategici, anche mediante scambio o conferimento di partecipazioni con altri soggetti ovvero anche indirettamente attraverso la concessione di strumenti finanziari derivati sulle azioni, regolabili con consegna fisica delle azioni ovvero per contanti, nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
- vi) copertura ("*hedging*"), totale o parziale, delle posizioni di cui al precedente punto v);
- vii) al fine di procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-bis TUF.

L'acquisto di azioni proprie è inoltre preordinato ad un eventuale utilizzo efficiente della liquidità nonché a dotare la Società di un'opportunità strategica di investimento.

Con riferimento alla precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015 si segnala che il termine di durata di detta autorizzazione verrà a scadere nel corso dell'esercizio 2016 (precisamente il 30 ottobre 2016); conseguentemente, si propone di conferire una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per le finalità sopra indicate, previa revoca della suddetta autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015. A seguito della nuova autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l'efficacia della precedente autorizzazione assembleare del 30 aprile 2015, per la parte non ancora eseguita e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

Il contenuto della richiesta di autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie che - tenuto conto anche del numero di azioni che, in esecuzione alla precedente autorizzazione da revocare risultino eventualmente già in portafoglio ad Esprinet S.p.A. alla data di approvazione della presente autorizzazione e che alla data di redazione della presente relazione sono pari a n. 646.889 - non sia superiore al limite massimo di n. 5.240.434 azioni ordinarie Esprinet (pari al 10% del capitale della Società) del valore nominale di 0,15 Euro ciascuna, interamente liberate.



La richiesta di autorizzazione così formulata rispetta la prescrizione limitativa imposta dall'art. 2357, comma 3, c.c. in quanto, prevedendo un massimo di azioni da acquistare fissato in numero 10.480.868 (comprensivo come detto innanzi di quelle già eventualmente in portafoglio alla data dell'Assemblea), è tale da osservare il limite del 20% dell'attuale capitale sociale.

La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

La proposta di autorizzazione all'acquisto prevede che la delibera di approvazione fissi un limite di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, pari al tempo massimo consentito dall'art. 2357, comma 2, c.c..

Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari pro-tempore vigenti, con le modalità e tempistiche ritenute più opportune nell'interesse della Società.

Il Consiglio propone inoltre che sia autorizzata la disposizione, in tutto o in parte ed in una o più volte delle azioni proprie, senza, in tal caso, alcuna limitazione temporale.

I corrispettivi minimi e massimi per l'acquisto e per la disposizione

La richiesta di autorizzazione così formulata prevede che la delibera di approvazione stabilisca che gli acquisti di azioni ordinarie siano effettuati sulla base dei seguenti corrispettivi:

- i) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;
- ii) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico.

Per quanto attiene alle disposizioni è previsto che i limiti e/o i vincoli di carattere



temporale siano quelli che saranno ritenuti meglio rispondenti all'interesse della Società, tenuto conto dei prezzi di Borsa rilevati nei periodi immediatamente anteriori alla data di ciascuna singola operazione.

Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Ai sensi dell'art. 44-bis, primo comma, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute, anche indirettamente, da Esprinet S.p.A. sarebbero escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte di Esprinet S.p.A. in esecuzione della presente delibera ove questa sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in Assemblea, diversi dai soci che hanno stipulato il patto parasociale del 23 febbraio 2016 (i "**Soci Pattisti**").

Conseguentemente, nel caso in cui la proposta di delibera sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in Assemblea, diversi dai Soci Pattisti, gli acquisti di azioni proprie effettuate dalla Società non andranno computate a quelle eventualmente acquistate dai Soci Pattisti.

Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta in volta nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), e d) del Regolamento Emittenti come successivamente modificato e delle successive disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF:

- i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita;



- iii) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- iv) mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata della presente autorizzazione assembleare.

Si precisa che a norma dell'art. 132, comma 3 TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114bis del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse in Borsa o fuori Borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) ovvero con qualsiasi modalità di disposizione che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuna, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando quanto segue:

- a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato;
- b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate e collegate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile;
- c) gli atti di disposizione di azioni proprie effettuate sui mercati regolamentati



potranno avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di disposizione.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute dalla Società alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

La delibera di autorizzazione del Piano dovrà espressamente prevedere, nel rispetto dell'art. 2357 c.c., che la Società possa acquistare unicamente azioni interamente liberate e possa effettivamente eseguire acquisti di azioni proprie nel limite della sommatoria degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Sulla base di tali elementi il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea, preso atto dei contenuti della presente Relazione, proceda all'approvazione dell'autorizzazione di acquisto e di disposizione di azioni proprie e sottopone alla stessa la seguente proposta di deliberazione:

“Signori azionisti,

preso atto che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Esprinet S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dai soci che hanno stipulato il patto parasociale del 23 febbraio 2016, troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti nei confronti dei predetti soci che hanno stipulato il patto parasociale del 23 febbraio 2016, sottoponiamo alla Vostra attenzione la proposta di:

(i) revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015 per la parte non ancora eseguita;

(ii) dare una nuova autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., per l'acquisto, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, per 18 mesi dalla data della presente delibera, di un massimo di 5.240.434 azioni ordinarie Esprinet del valore nominale di euro 0,15 ciascuna, interamente liberate, comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare il 10% del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate e fatta avvertenza che il predetto numero massimo è comprensivo di quelle già eventualmente in portafoglio alla data dell'Assemblea ad un prezzo di acquisto (a) nel caso di acquisti su mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto e (b) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico e con le modalità indicate all'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 132 del TUF;

(iii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ai sensi dell'articolo 2357-ter c.c., a disporre in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e degli applicabili principi contabili per il perseguimento delle finalità e ai termini e alle condizioni di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione”.

Vimercate, 21 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Monti